



20825-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ULIANA ARMANO

- Presidente -

LEASING

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. MARIO CIGNA

- Rel. Consigliere -

Ud. 05/06/2018 -  
CC

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

R.G.N. 29581/2017

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 29581-2017 R.G. proposto da:

FORGIA DI BOLLATE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA PATTARINI, VANNI MARCO RIBECHI;

*- ricorrente -*

*contro*

MURARO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE LUCIO PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO SARTOR;

*- controricorrente -*

*contro*

BANCO BPM SPA;

*- intimata -*

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1418/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/11/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;  
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza proposto da Forgia di Bollate Spa.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La società La Forgia di Bollate di Antonio Vienna & C. sas (utilizzatrice) commise alla Muraro SpA (fornitrice) una pressa, concretamente realizzando l'operazione economica attraverso la stipulazione di un contratto di leasing con la Banca di Legnano SpA (concedente), la quale a sua volta concluse la compravendita del detto bene con la società fornitrice.

Nella successiva fase di esecuzione del contratto, l'originaria utilizzatrice ordinò alla fornitrice di consegnare il bene alla consociata Divisione Laminati Vienna srl (DLV), alla quale cedette anche il contratto di leasing stipulato con la Banca di Legnano.

La DLV, riscontrati vizi al bene in questione, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Mantova la Muraro SpA e la Banca di Legnano Spa per sentir condannare la prima al risarcimento dei danni; la Muraro SpA, costituitasi, ha, tra l'altro, eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale adito in virtù di clausola compromissoria inserita nel contratto di compravendita stipulato con la Banca di Legnano (art. 12

delle condizioni generali dell'ordine di acquisto 20601518 del 17-5-2007).

Il Tribunale di Mantova, rilevato che la clausola compromissoria era presente nel contratto di compravendita intercorso tra la Muraro e la Banca, e non poteva quindi essere opposta all'utilizzatrice DLV, ha rigettato l'eccezione di incompetenza e condannato la Muraro al pagamento della somma di euro 2.228.788,40, a titolo di risarcimento dei danni.

Con sentenza 1417 dell'8-5-2017 la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello di Muraro SpA e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Mantova per essere la controversia, in forza della detta clausola compromissoria, devoluta al giudizio arbitrale.

In particolare la Corte ha evidenziato che il leasing finanziario (quale quello in questione) realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, che legittima l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura (esercizio peraltro espressamente previsto nel contratto di leasing in questione), sicchè la clausola compromissoria prevista nel contratto di fornitura (intercorso tra Muraro e Banca) doveva ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore (DLV)

Avverso detta sentenza Forgia di Bollate SpA ha proposto regolamento di competenza, illustrato anche da memoria ex art. 380 ter cpc


Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso va rigettato.

Questa Corte, in materia di collegamento negoziale inerente ai rapporti di leasing, ha affermato che l'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento

negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing in senso stretto, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura (Cass. 6728/2005; 17604/2012; Cass. Sez. unite 19785/2015); ne consegue che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura (contratto in base al quale, per effetto del collegamento, agisce l'utilizzatore a tutela dei propri diritti), deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore (in senso conforme, sia pur con riferimento alla clausola derogativa della competenza, Cass. 17604/2012 e 6728/2015); ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove l'esercizio da parte dell'utilizzatore delle azioni scaturenti dal contratto di fornitura è espressamente previsto nel contratto di leasing ed ove il rapporto trilaterale (fornitore, concedente, utilizzatore) è talmente stretto che la clausola arbitrale, ancor prima di essere contenuta nelle condizioni generali di acquisto allegata all'ordine di fornitura emesso dalla banca, era stata già concordata a monte tra fornitore ed utilizzatore.

Va, infatti, rilevato che, nella specifica fattispecie in esame, come evidenziato anche dal P.G., la clausola compromissoria, prima ancora che tra fornitore (Muraro) e concedente (Banca), era stata oggetto di specifica pattuizione tra fornitore (Muraro) ed utilizzatore (Forgiatura A. Vienna, poi Forgia di Bollate); ed invero, già prima dell'ordine di acquisto 17 maggio 2007, Forgiatura A. Vienna spa, società socia accomandante di Forgia di Bollate (v. visura camerale in atti), aveva ordinato a Muraro SpA, con conferma d'ordine 014/2006 del 6-10-2006 (sottoscritta dal l.r. di Forgiatura A. Vienna), la fornitura della pressa in questione; successivamente, poi, con nota 13-11-2006 (nota espressamente richiamata nell'ordine 17-5-2007), Muraro spa aveva confermato a Forgiatura A. Vienna la propria disponibilità a trasferire



il contratto di acquisto del bene a Forgia di Bollate (consociata di Forgiatura A. Vienna); trasferimento poi pacificamente avvenuto; detta conferma d'ordine 014/2006, non redatta su moduli prestampati e non rinviate a condizioni generali, contiene la medesima clausola compromissoria oggetto del punto 12 delle condizioni generali di acquisto allegata all'ordine 17-5-2007 della Banca, ossia che "qualsiasi controversia comunque riconducibile al presente accordo ... viene dalle parti deferita in arbitrato rituale ...".

Siffatta specifica pattuizione individuale rende irrilevanti le obiezioni sollevate da Forgia di Bollate sulla sua mancata sottoscrizione dell'ordine di acquisto del 17-5-2007 e sulla mancata specifica approvazione per iscritto del punto 12 delle condizioni generali di acquisto allegata a tale ordine.

In conclusione, pertanto, va rigettato il ricorso e dichiarata la sussistenza della competenza arbitrale.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. q. M.

Dichiara la sussistenza della competenza arbitrale; condanna Forgia di Bollate SpA al pagamento, in favore di Muraro srl, delle spese relative al presente regolamento di competenza, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 5-6-2018

Il Presidente

Dott.ssa Uliana Armano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 20 AGO, 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi

Ric. 2017 n. 29581 sez. M3 - ud. 05-06-2018

